

Cassazione civile sez. I - 26/02/2025, n. 5088

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente  
Dott. TRICOMI Laura - Relatore  
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere  
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere  
Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16581/2024 R.G.

proposto da:

Ve.St., elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE (Omissis),  
presso lo studio dell'avvocato SALUSTRI ANDREA che lo rappresenta e difende,  
come da procura speciale in atti.

- ricorrente -

Contro

Ve.Fr., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO FUCINI, 47, presso lo  
studio dell'avvocato DE PORCELLINIS CARLO che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato DEIANA GIOVANNI MARIA, come da procura speciale in  
atti.

- controricorrente -

avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di ROMA n. 8533/2024 depositato il  
14/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal  
Consigliere LAURA TRICOMI.

## RILEVATO CHE:

1.- In data 16.10.2023 Ve.St. adiva il Tribunale di Roma chiedendo che fosse aperta la  
procedura di amministrazione di sostegno a favore del nipote Ve.Fr., deducendo la  
sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura di protezione. Ve.Fr. si opponeva  
alla richiesta.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con provvedimento del 15.02.2024  
rigettava la richiesta con condanna alle spese.

Il reclamo proposto da Ve.St. è stato respinto dal Tribunale in composizione collegiale con  
provvedimento in data 18 aprile 2024.

Ve.St. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato con un  
mezzo, illustrato con memoria.

Ve.Fr. ha replicato con controricorso.

È stata disposta la trattazione camerale.

#### CONSIDERATO CHE:

2.- Preliminarmente va affermato che, ai sensi dell'art.473 bis.58 c.p.c., la ricorribilità in cassazione del decreto del Tribunale in composizione collegiale in materia di amministrazione di sostegno è sempre espressamente ammessa, senza che occorra indagarne il carattere decisorio e definitivo, in linea di continuità con quanto già avveniva sotto la vigenza dell'art.720 bis, terzo comma, c.p.c. (Cass. n. 32409/2019).

3.- L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 407, terzo comma, c.c., degli artt. 196,132 e 134c.p.c. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) e la nullità del provvedimento per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha appurato quale fosse la reale condizione psico-fisica del beneficiando ed ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'apertura della ADS in quanto ha escluso che ricorressero i presupposti per l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 407, comma 3 c.c., in relazione ai mezzi istruttori richiesti dal reclamante.

Rimarca che non si poteva prescindere dall'esercizio dei poteri officiosi del giudice per procedere all' acquisire la documentazione medica relativa alla persona di Ve.Fr. a lui non consentita, e per espletare CTU medico-legale.

Sostiene che ricorre il vizio motivazionale perché il Tribunale in un primo momento, con motivazione perplessa, avrebbe escluso l'utilità della certificazione prodotta dal beneficiando per poi, con motivazione a suo parere obiettivamente incomprensibile, avrebbe tratto dal mero generico stato di "buona salute psicofisica" la sussistenza di argomenti idonei a "fugare ogni dubbio che...omissis...vi possano essere problematiche suscettibili di inficiare, in concreto, anche in misura parziale o temporanea, la sua capacità di attendere in modo autonomo i propri interessi" , non rendendo comprensibile il ragionamento seguito.

Il motivo va disatteso.

Il Tribunale ha affermato "in primo luogo, va quindi ribadito che in difetto di riscontrata patologia non può darsi luogo all'apertura dell'amministrazione di sostegno; nel caso che ci occupa, l'esistenza di una condizione patologica o di una menomazione, fisica o psichica, non è stata provata attraverso la produzione di documentazione sanitaria e non sono stati offerti elementi idonei a consentire al giudice di attivare i poteri istruttori d'ufficio attribuiti dall'art. 407 comma 3 c.c.; di contro, il beneficiando ha depositato un certificato medico a firma del dott. Me. del 5.2.2024 attestante che egli è capace di intendere e di

volere e che versa in buone condizioni psico-fisiche (...); sotto il secondo profilo costituente oggetto di accertamento da parte del giudice, ossia l'incapacità di attendere ai propri interessi in uno con l'assenza di strumenti alternativi per sopperire alle proprie carenze, occorre rilevare che il beneficiario ha, sino ad oggi, condotto la gestione del proprio patrimonio (con la stipula di transazioni e accordi per la definizione di vicende ereditarie) assistito da professionisti e, come è normale che sia per una persona di giovane età, con il consiglio della madre, ragione per cui non vi sono elementi per dubitare della sua capacità di autodeterminazione, restando una mera illazione la sua posizione di sudditanza psicologica rispetto alla madre;" (fo. 3/4).

Tale statuizione non è attinta efficacemente dalla censura proposta.

L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6 del 2004, art. 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi - all'attualità - nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che - a differenze dell'interdizione e dell'inabilitazione - sostenga la libertà decisionale delle persone deboli, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla base di un decreto adottato da un giudice, e sia idoneo a adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Secondo principi consolidati "In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell'interessato." (Cass. n. 22602/2017), ciò perché "L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido." (Cass. n. 29981/2020) opposizione che deve essere opportunamente considerata, a meno che non sia provocata da una grave patologia psichica tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza (Cass. n. 325421/2022).

Inoltre, ove ricorrano i presupposti per disporre l'amministrazione di sostegno, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l'ambito dei poteri dell'amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).

Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la disciplina italiana dell'amministrazione di sostegno (Sentenza Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 - ricorso n. 46412/21).

La Corte EDU (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona ad una misura di protezione giuridica può costituire un'ingerenza nella vita privata di tale persona ai sensi dell'art.8, par.1, della CEDU, anche quando quest'ultima è stata privata solo in parte della sua capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua vita privata viola l'articolo 8 se non è "prevista dalla legge", se non persegue uno o più scopi legittimi ai sensi del paragrafo 2, o se non è "necessaria in una società democratica", nel senso che non è proporzionata agli scopi perseguiti.

Orbene, tornando al caso in esame, risulta decisivo osservare che il Tribunale ha motivato congruamente e chiaramente il rigetto della domanda - a differenza di quanto ritiene il ricorrente - sol che la pronuncia sia esaminata nel suo complesso e non attraverso le parziali ed insufficienti estrapolazioni evidenziate nel ricorso. In particolare, il Tribunale si è focalizzato sui due presupposti che, ai sensi dell'art.404 c.c, costituiscono il presupposto della misura e devono essere indagati ed accertati in vista dell'adozione della stessa: il primo è costituito dalla sussistenza o meno di una condizione di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica ed il secondo è integrato dalla impossibilità, anche parziale o temporanea, per il beneficiario di provvedere ai propri interessi. Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto ha affermato che "sotto il secondo profilo costituente oggetto di accertamento da parte del giudice, ossia l'incapacità di attendere ai propri interessi in uno con l'assenza di strumenti alternativi per sopperire alle proprie carenze, occorre rilevare che il beneficiario ha, sino ad oggi, condotto la gestione del proprio patrimonio (con la stipula di transazioni e accordi per la definizione di vicende ereditarie) assistito da professionisti e, come è normale che sia per una persona di giovane età, con il consiglio della madre, ragione per cui non vi sono elementi per dubitare della sua capacità di autodeterminazione, restando una mera illazione la sua posizione di sudditanza psicologica rispetto alla madre;" (fol.4).

Ciò rende evidente che la censura, da un lato prospetta erroneamente, alla luce dei principi ricordati, una sovrapposibilità immediata e diretta tra una condizione di infermità e la sottoposibilità ad amministrazione di sostegno, sulla scorta della quale insiste a dolersi della mancata attivazione di poteri officiosi volti ad accertare la prospettata infermità, nonostante il Tribunale congruamente escluso la sussistenza di elementi da cui desumere la ricorrenza di una patologia; dall'altro - e ciò risulta decisivo per disattendere la doglianza - omette di considerare l'altro polo su cui si fonda la ratio decidendi, e cioè l'accertata insussistenza della impossibilità per Ve.Fr. a provvedere ai propri interessi, perché questi ha dimostrato di gestire i suoi interessi avvalendosi dell'assistenza di una rete familiare e professionale di sostegno da lui stesso individuata, in maniera non pregiudizievole per i suoi interessi. Questa specifica e decisiva ratio non viene presa in alcuna considerazione nella censura, con evidenti ricadute anche in termini di inammissibilità del motivo, atteso che, in assenza del pregiudizio per la possibilità di poter curare i propri interessi, non può trovare ingresso la misura di protezione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione alla parte resistente in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per spese generali;
- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2025.